



COMUNE DI CASTROCIELO
Provincia di Frosinone

ACBO H456 DEL 03/06/2021

ACCONTO IMU

ANNO 2021

SI AVVISANO I CONTRIBUENTI CHE RIMANE FISSATO AL 16 GIUGNO 2021 IL TERMINE ULTIMO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO IMU ANNO 2021 NELLA MISURA DEL 50% DELL'IMPORTO ANNUO, CALCOLATO IN BASE ALLE ALIQUOTE DI SEGUITO RIPORTATE:

Tipologia	Aliquota	Detrazioni di aliquota o base imponibile	Codice Tributo
Abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nel numero massimo di 1 (una) tra le categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616	5,00 per mille	Detrazione € 200,00	3912
Altri Immobili (comprese abitazioni a canone libero)	10,6 per mille		3918
Aree Fabbricabili e immobili in categoria F/2, F/3 e F/4 e fabbricati censiti al catasto terreni con la qualifica di Ente Urbano	10,6 per mille		3916
Fabbricati rurali ad uso Strumentale	1 per mille		3913
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati "merce")	2,5 per mille		3939
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	10,6 per mille		3925 quota Comune 3930 quota Stato

CHI E' ESENTE:

- i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.
- l'abitazione principale e relative pertinenze (eccetto gli immobili in categoria catastale A/1 - A/8 - A/9). Per abitazione principale si intende l'immobile in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale indicata, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. In assenza di provvedimento del giudice l'IMU viene assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie;
- fattispecie equiparata alla casa principale: l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da ANZIANI o DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ESENZIONI IMU CORRELATE ALL'EMERGENZA ECONOMICA A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID_19

La legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) prevede agevolazioni per il pagamento dell'IMU 2021. In particolare sono esentati dal pagamento della prima rata (acconto 2021): stabilimenti balneari, termali, agriturismi, alberghi, ostelli della gioventù, affittacamere, bed & breakfast, residence, campeggi, capannoni usati per allestimenti fieristici, discoteche, sale da ballo.

Per queste strutture e per quelle ricettive resta valido il requisito per cui soggetto passivo d'imposta e gestore dell'attività devono coincidere.

COME COMUNICARE IL DIRITTO ALL'ESENZIONE

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento IMU, per beneficiare dell'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 30/06/2022):

- indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione;
- barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione;
- riportando, nelle annotazioni, la partita IVA ed il codice ATECO dell'attività svolta.

CHI HA DIRITTO ALLA RIDUZIONE:

- CITTADINI AIRE pensionati: Dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021), è introdotta una riduzione pari al 50% dell'imposta municipale unica (IMU) per i pensionati residenti all'estero e iscritti all'AIRE (titolari di pensione maturata in regime di convenzione Internazionale con l'Italia);
- COMODATO D'USO ai sensi dell'art. 1, comma 747, della Legge n. 160/2019, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile Imu (quindi non l'esenzione) per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza principale.

Requisiti:

- 1) il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune;
- 2) il comodante non deve possedere altri immobili (ad uso abitativo) in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza (che deve essere nello stesso Comune ove si concede il bene in comodato - sono escluse le categorie catastali A/1 - A/8 - A/9);
- 3) il contratto di comodato deve essere registrato;
- 4) il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti con dichiarazione IMU. Dal 2019 in caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI IMU 2021: Per variazioni intervenute nell'anno 2021: presentazione entro il 30/06/2022 (art. 1 comma 769 L. 160/2019).

L'imposta non deve essere versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Come pagare: Il versamento deve essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (C340) e gli appositi codici tributi mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali.

ATTENZIONE! La seconda rata dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2021. L'importo dovuto per l'intero anno.

Castrocielo, 03 giugno 2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.To Vecchio Franck Alain



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Cimillo Daniela